

**TAR CAMPANIA: SONO LEGITTIMATI A FARLO COME LE SCUOLE**

## Contro il dimensionamento scolastico possono ricorrere anche i comuni

DI GIUSEPPE MANTICA

**I**mpugnabilità ad ampio raggio per i piani di dimensionamento e riorganizzazione scolastica. Il Tar della Campania, sede di Napoli, riconosce legittimazione ad agire anche in capo ai Comuni quali organi territoriali ove si distribuisce l'istruzione a mezzo della rete di istituti. La sentenza, che è stata assunta il 27 settembre 2017 e pubblicata il 2 ottobre successivo con il n. 4606/2017, completa un quadro di interessati ad agire che comprende anche i genitori degli alunni, gli studenti maggiorenni ed i docenti.

**Il Comune può ricorrere al giudice amministrativo** per la contestazione della delibera della Giunta Regionale con la quale è stato assunto il nuovo assetto della rete scolastica. L'ente locale è soggetto che partecipa per legge alla predisposizione della offerta formativa e la legittimazione ad agire nasce qualora le richieste avanzate a livello comunale siano state disattese dalla Regione, ente adottante il piano. Il Comune, quale esponente della collettività locale, è, a tutti gli effetti, il soggetto preposto alla tutela degli interessi della propria comunità e alla salvaguardia della qualità del servizio scolastico su base territoriale.

**I giudici partenopei hanno anche richiamato** la sentenza n. 110/2013 del Consiglio di Stato che ha raffigurato gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti

scolastici come espressioni della potestà auto-organizzatoria dell'amministrazione, capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che operano nell'ambito della scuola; così ammettendo l'esistenza anche in capo a tali soggetti di una posizione legittimante per l'impugnazione dei piani di riorganizzazione degli istituti distributori del servizio scolastico. In quel caso dopo il ricorso originario (deciso dal Tar di Catanzaro con la sentenza n. 529/12), il Consiglio aveva accolto, con queste motivazioni, l'appello dei genitori di alunni.

**A favore del personale scolastico si è pronunciato** sia il Tar di Pescara con le sentenze n. 226 del 21 giugno 2016 e n. 191 del 28 marzo 2013, che lo stesso Consiglio di Stato con la decisione n. 5427 del primo dicembre 2015. Ricordiamo che il riassetto della rete scolastica ha preso l'avvio dalla legge n. 59/97 di riforma della p.a. e più in specifico: dal dlgs n. 112/98 (conferimento di funzioni a Regioni ed Enti Locali), dal regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti (dpr n. 223/98), dal dm n. 331/98 recante disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e della dotazione di personale, e dal dpr n. 81/2009 sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola nella nuova predisposizione.

© Riproduzione riservata

**IO ONLINE**  
 La sentenza sul dimensionamento sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

